

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

(adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446)

INDICE

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

Art. 2 - Definizione delle entrate

Art. 3 - Regolamentazione delle entrate

Art. 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, dei prezzi e delle tariffe

Art. 5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

Capo II - STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Art. 6 - Statuto del contribuente

Art. 7 - Chiarezza delle norme regolamentari

Art. 8 - Certezza delle norme

Art. 9 - Pubblicità dei provvedimenti comunali

Capo III - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 10 - Forme di gestione delle entrate

Art. 11 - Soggetti responsabili della gestione delle entrate

Capo IV - ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

Art. 12 - Attività di verifica e controllo

Art. 13 - Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

Art. 14 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

Art. 15 – Rapporti con i cittadini

Art. 16 – Diritto di interpello

Art. 17 – Applicazione delle sanzioni

Art. 18 – Riduzione delle sanzioni in caso di adesione all' accertamento.

Art. 19 - Interessi

Capo V - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 20 – Contenzioso e tutela giudiziaria

Art. 21 – Autotutela

Art . 22- Reclamo e mediazione per controversie di valore fino a 20.000

Capo VI - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 23 - Ambito di applicazione dell'istituto

Art. 24 - Attivazione del procedimento definitorio

Art. 25 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

Art. 26 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

Art. 27 - Invito a comparire per definire l'accertamento

Art. 28 - Atto di accertamento con adesione

Art. 29 - Perfezionamento della definizione

Art.30 - Effetti della definizione
Art. 31 - Riduzione delle sanzioni

Capo VII - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 32 - Forme di riscossione volontaria

Art. 33 - Modalità di pagamento

Art. 34 - Rimborsi

Art. 35 - Forme di riscossione coattiva

Art. 36 - Limite minimo dei versamenti e dei rimborsi

Art. 37 - Importi minimi per la riscossione dei crediti derivanti da attività di accertamento e per il rimborso

Art. 38 – Sospensione o differimento dei versamenti

Art. 39 - Compensazione dei crediti tributari

Art. 40 -Compensazione nell'ambito dello stesso tributo

Art. 41 - Compensazione tra tributi diversi

Art.42 - Compensazione tra debiti dell'Ente locale e debiti tributari

Art. 43 – Dilazione dei versamenti per casi individuali ed eccezionali

Art. 43 bis – Altre Dilazioni

Capo VIII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 44 - Norme finali

Art. 45 - Entrata in vigore

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi adottati dal T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D. Lgs. 15/12/97 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni della Legge 212/2000 "Statuto dei diritti del contribuente", in quanto compatibili, si intendono applicabili anche a favore dei soggetti obbligati al pagamento delle entrate di carattere patrimoniale del Comune.
3. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
4. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e, più in generale, degli utenti dei servizi comunali.

Art. 2 Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3 Regolamentazione delle entrate

1. Vista la normativa a carattere generale, fissata dal d.lgs. 446/97, art. 52, comma 2, il regolamento delle entrate è approvato con deliberazione del Consiglio comunale ed entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo. Il Comune di Sant'Arpino si avvale della deroga alla normativa poc'anzi citata, espressamente prevista dall'art. 27 comma 8 della L. 448/2001 con la quale il legislatore ha accordato efficacia retroattiva ai regolamenti relativi alle entrate locali, se approvati entro la data di approvazione del bilancio di previsione.
2. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale, in conformità dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs 15/12/97 n. 446.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 4

Determinazione delle aliquote, dei canoni, dei prezzi, delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita deliberazione entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, salvo diversa disposizione legislativa.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi sono determinati con apposita delibera, in conformità dei parametri forniti dalla legge, entro i termini di approvazione del bilancio, salvo diversa disposizione legislativa.
3. Se le norme che disciplinano i singoli tributi non stabiliscono diversamente, in caso di mancata

approvazione nei termini di cui al precedente comma 1 si intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti l'anno precedente.

4. In presenza di rilevanti incrementi nei costi dei servizi, rispetto a quelli preventivati in sede di formazione del bilancio, il Comune può modificare durante l'esercizio le tariffe ed i prezzi pubblici, nei limiti stabiliti dal comma 1 bis dello articolo 54 del D. lgs. 446/97.

Art. 5

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale provvede a stabilire agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, nei regolamenti riguardanti le singole entrate, entro i limiti resi facoltativi dalla legge statale.
2. Qualora la legge o i regolamenti prescrivono, ai fini della concessione dell'agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa, e' ammessa una dichiarazione sostitutiva sottoscritta ai sensi di legge .
3. Se successivamente richiesta dal Comune, la suddetta documentazione dovrà essere esibita nei modi e nei termini stabiliti pena l'esclusione dell'agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

CAPO II - STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Art. 6

Statuto del contribuente

1. Nell'ambito dei principi generali, le norme del presente Regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune, quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente:
 - chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
 - pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
 - semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
 - rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.

Art. 7

Chiarezza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.
3. I regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi non possono contenere disposizioni in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento.
4. Qualora norme di legge rendano inapplicabile una qualsiasi disposizione del presente regolamento, ovvero parte di essa, il Comune e gli eventuali soggetti esterni che per esso gestiscono le entrate provvedono all'immediata annotazione nelle copie a disposizione dei contribuenti per la consultazione.

Art. 8

Certezza delle norme

12. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente è istituito il diritto di interpello, secondo la disciplina di cui al Capo IV, art. 16 del presente regolamento.

Art. 9

Pubblicità dei provvedimenti comunali

1. Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità dei provvedimenti comunali in materia tributaria, ed in generale sulle entrate, secondo le norme di questo regolamento, oltre a quanto previsto dalle norme di legge vigenti. In particolare il servizio di informazione e pubblicità dei provvedimenti comunali viene assicurato con le seguenti modalità:
 - inserimento sul sito istituzionale dell'Ente;

- affissione di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;
- collaborazione con le associazioni rappresentative di interessi diffusi, i CAAF e gli Ordini Professionali.

CAPO III - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 10

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle singole entrate, sulla base dei criteri dettati al riguardo dall'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e in conformità alle altre disposizioni di legge disciplinanti la materia.
2. La forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, viene scelta tra una delle seguenti forme previste nell' art.52, comma 5, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
 - a) gestione diretta in economia, autonomamente o nelle forme associate con altri enti locali ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
 - b) affidamento a terzi, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali ai soggetti individuati all' art.52 comma 5 lettera b) del D.Lgs 446/97;
3. La forma di gestione prescelta deve rispondere ai criteri di economicità, efficienza, efficacia ed equità.
4. In ogni caso l'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per i contribuenti, fatta salva diversa previsione posta da fonte primaria

Art. 11

Soggetti responsabili della gestione delle entrate

1. Sono responsabili della gestione delle singole entrate del Comune i responsabili dei servizi competenti per materia e vengono nominati dalla Sindaco secondo le modalità previste nelle leggi disciplinanti i singoli tributi ed ai quali dette entrate risultino affidate dal Sindaco nel Piano Esecutivo di Gestione .
2. In particolare, il funzionario responsabile della gestione della singola entrata di cui al precedente comma:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento ed applica le sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle entrate ai sensi della lettera d) comma 5 dell' art.52 del D. Lgs 446/97 ;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) collabora al procedimento contenzioso come disposto dall'art. 20;
 - f) esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'art. 21;
 - g) in caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente la regolarità dell' attività svolta dal concessionario, in modo che la stessa risulti conforme alle prescrizioni di legge ed a quelle regolamentari, nonché alle disposizioni dettate dal contratto d'appalto;
 - h) compie ogni altra attività di gestione, non riservata agli organi istituzionali del Comune;
 - i) assume le iniziative atte a facilitare l'adempimento da parte dei soggetti obbligati, mettendo a loro disposizione modelli, stampati, regolamenti.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all' art.52, comma 5, lettera b) del D.Lgs 446/97, anche disgiuntamente, la liquidazione, l' accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti devono intendersi responsabili delle attività connesse, con i poteri di cui ai commi precedenti.

CAPO IV -ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

Art. 12

Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'ente provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente secondo le norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate, emettendo eventuali atti di accertamento.
2. Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario responsabile, qualora riscontri inadempimenti o comportamenti irregolari, compatibilmente con le esigenze del proprio ufficio, prima di emettere un provvedimento di recupero o sanzionatorio, ha facoltà di invitare il soggetto obbligato a fornire chiarimenti, entro un termine non inferiore a 30 giorni.
3. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge, improntati anche al principio della buona fede.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dallo stesso.
5. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate mediante l'ausilio di soggetti esterni all'Ente secondo quanto previsto dall'art.52 comma 5, lettera b) del D. Lgs 446/97.

Art. 13

Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e succ. mod. ed int.
2. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali è svolta dal Comune a mezzo dei responsabili della gestione delle singole entrate o dai soggetti di cui all'art.52, comma 5, lett. b) D. Lgs 446/97, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che le disciplinano.
3. Gli atti di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalla legge, dall'eventuale regolamento di disciplina dell'entrata, nonché da provvedimenti locali per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
5. Le attività di accertamento e di rettifica, sia per le entrate tributarie che patrimoniali, nel caso di affidamento, ai sensi del precedente art. 5, ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) D.Lgs 446/97, sono svolte dai medesimi con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tali soggetti.

Art. 14

Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dai Responsabili preposti alla gestione delle entrate.
2. Tutti i settori sono tenuti alla massima collaborazione con il Servizio Tributi al fine di fornire tutti i dati necessari per il rilevamento dei cespiti.
3. I settori di cui al successivo comma sono tenuti a fornire, mediante supporto informatico, ovvero su supporto cartaceo qualora la prima soluzione non fosse possibile, copia degli atti amministrativi utili ai fini

tributari e che dovranno contenere :

- a) il tipo dell'atto amministrativo;
- b) le generalità del soggetto a cui è stato rilasciato l'atto;
- c) la data di rilascio;
- d) i dati e gli elementi che interessano il Servizio Tributi ai fini fiscali.

4. In particolare i dirigenti dei seguenti settori sono obbligati, nei tempi assegnati, a fornire gli elementi di seguito indicati:

A. Servizi Demografici

-l'importazione con cadenza mensile nel gestionale tributario dell'anagrafe storica e delle variazioni , mediante estrazione dei dati in modo informatico , al fine di consentire l' attività ordinaria ed accertativa dell'ufficio tributi.

B. Polizia Municipale

-ogni trenta giorni - elenco o copia dei verbali delle ispezioni effettuate a qualsiasi titolo, presso cantieri, abitazioni, complessi produttivi, che possano fornire elementi utili ai fini fiscali.

-collaborare con l'Ufficio tributi all' effettuazione dei controlli sulle richieste di agevolazioni tributarie.

C. Settore tecnico Lavori Pubblici

- ogni 60 giorni - l'elenco dei proprietari delle aree soggette ad esproprio, la superficie delle aree stesse ed il valore di esproprio:

- entro 30 giorni dalle modificazioni, le variazioni della perimetrazione del servizio di igiene urbana, del posizionamento dei cassonetti e, comunque, qualsiasi dato o notizia rilevante ai fini della applicazione della tassa rifiuti solidi urbani;

- ogni trenta giorni - elenco o copia dei verbali delle ispezioni effettuate a qualsiasi titolo, presso cantieri, abitazioni, complessi produttivi, che possano fornire elementi utili ai fini fiscali.

D. Settore tecnico Urbanistica

- ogni trenta giorni – l'elenco o copia delle abitabilità/agibilità edilizie rilasciate e copia delle comunicazioni di inizio e fine lavori;

- entro il 31 gennaio di ogni anno - informazioni aggiornate sulle varianti del PUC con particolare riguardo alle aree edificabili riferite al precedente anno;

- entro il 31 gennaio di ogni anno le mappe catastali con la indicazione delle aree edificabili ed il valore base di stima riferito al precedente anno;

- ogni trenta giorni – l'elenco o copia dei verbali delle ispezioni effettuate a qualsiasi titolo, presso cantieri, abitazioni, complessi produttivi, che possano fornire elementi utili ai fini fiscali.

E. Settore Attività Produttive

- ogni trenta giorni l'elenco o copia delle licenze, delle concessioni e delle autorizzazioni rilasciate, corredato dei dati e degli elementi utili alla fiscalità locale.

F. Servizio Assistenza Sociale

-l'ufficio e' tenuto ad istruire le richieste di agevolazioni della tassa smaltimento dei rifiuti e verificare il possesso delle condizioni dichiarate volte all'ottenimento delle stesse, anche sulla base delle certificazioni Isee allegate alle istanze e darne comunicazione mensilmente all' Ufficio Tributi, che procede al ricalcolo dell' obbligazione tributaria.

5. Tutti settori del Comune sono tenuti a fornire entro trenta giorni, su richiesta scritta, le informazioni richieste ovvero gli ulteriori dati ed elementi ad implementazione di quelli precedentemente forniti.

6. Ciascun dirigente é tenuto ad individuare all'interno delle proprie competenze il/i dipendente/i responsabile/i del procedimento di trasmissione dei dati informativi.

7. Qualora dalla omissione ovvero dalla ritardata trasmissione dei dati discenda un comprovato danno patrimoniale per l'ente, il danno sarà risarcito dalla parte che ne avrà data la causa secondo le norme di responsabilità.

8. Periodicamente il Responsabile del Servizio Tributi é tenuto a convocare conferenze dei servizi al fine di verificare il corretto funzionamento delle procedure dei flussi informativi.

9. Può essere richiesto agli uffici comunali di consegnare agli utenti modulistica, note informative e questionari predisposti dal Settore Tributi.

Art.15

Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

2. Sono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti

a carico dei cittadini.

3. Presso gli uffici competenti sono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Art. 16 **Diritto di interpello**

1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza .

Non possono formare oggetti di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

2. L'amministrazione risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.

3. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

4. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).

5. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

6. L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

7. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.

8. L'istanza di cui al comma 7 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.

9. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
- b) l'oggetto sommario dell'istanza;
- c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
- d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
- g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

10. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi

in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.

11. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 9, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

12 Le istanze di cui al presente articolo sono inammissibili se:

- a) sono prive dei requisiti di cui al comma 9;
- b) non sono presentate preventivamente ai sensi del comma 8;
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
- d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
- g) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 11, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

13 Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

Art. 17

Applicazione delle sanzioni

1. Per quanto riguarda l'attività sanzionatoria in materia di entrate tributarie il funzionario responsabile deve far riferimento a quanto stabilito dai Decreti Legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni;

2. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del responsabile di cui al precedente art. 11.

3. Non si procede all'applicazione di sanzioni quando la violazione riveste carattere formale, intendendosi tale la violazione che non incide né sul debito di imposta che sulla attività di accertamento del Comune.

4. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa. L'avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art.18

Riduzione delle sanzioni in caso di adesione all' accertamento

1. Le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo in caso di definizione agevolata ai sensi dell' art.17

D. Lgs.472/1997 con il pagamento dell' importo dovuto, ovvero della prima rata in base alle ipotesi di rateazione previste dall'art. 43 del presente regolamento, entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Art.19 Interessi

1 La misura annua degli interessi relativi ai tributi è fissata in misura pari al tasso legale.

2. Per le entrate non tributarie la misura degli interessi è fissata dalle discipline legislative vigenti o da i singoli regolamenti disciplinanti la specifica entrata. In mancanza si applica il tasso legale.

3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a titolo di rimborso a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

CAPO V – CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 20

Contenzioso e tutela giudiziaria

1. La rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco quale legale rappresentante legale dell'Ente o al soggetto individuato dalla normativa specifica di diritto positivo.

2. Il Comune ove ritenga opportuno può avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionisti abilitati esterni.

Art. 21 Autotutela

1. L' esercizio corretto e tempestivo dell' autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per l'ufficio che procederà all' annullamento totale o parziale dell' atto tutte le volte in cui con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosca che l'atto stesso sia affetto da illegittimità o da infondatezza.
2. Il presupposto per l' esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Nella materia tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell' ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.
3. Il funzionario responsabile al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
 - a) all'annullamento od alla sospensione totale o parziale, dei propri atti ritenuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo;
4. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.
5. Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere non solo gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento) o quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie ma in genere tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente quali il ruolo, gli atti di diniego di agevolazioni tributarie, di diniego di rimborsi ecc;
6. In ogni caso, ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento nei casi di palese illegittimità dell'atto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova dei pagamenti eseguiti nei termini di scadenza;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolati;
 - f) errore sul presupposto del tributo;
 - g) evidente errore logico;
 - h) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza previsti dai singoli regolamenti ;
 - i) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile da parte dell'Amministrazione.
7. Nel caso di entrate tributarie in pendenza di giudizio, è possibile annullare qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di continuare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto di annullamento, dei seguenti elementi:
 - a) probabilità di soccombenza dell'amministrazione specie se in presenza di simili vicende fiscali conclusesi negativamente;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa e della soccombenza;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Art. 22 Reclamo e mediazione per controversie di valore fino a 20.000

1. Il presente articolo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall' art.17-bis del D.Lgs 546/1992 come modificato dal D.Lgs 156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 1 gennaio 2016 sugli atti tributari emessi dal Comune di Sant'Arpino nei limiti di valore indicato nel successivo comma.
2. Ai sensi dell' art.17-bis del D. Lgs 546/1992 per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il

ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del D. Lgs 546/1992, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Gli atti oggetto di reclamo e mediazione nel momento in cui si propone il ricorso, sono:

- l'avviso di accertamento e di liquidazione;
- il provvedimento che irroga le sanzioni;
- il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni e interessi o altri accessori non dovuti;
- il diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
- la cartella di pagamento e l'ingiunzione per vizi propri;
- la comunicazione preventiva di fermo e l'ipoteca;
- ogni altro atto per il quale la legge prevede l'autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni Tributarie.

3. Con la presentazione del ricorso l'Ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:

- a) l'ufficio competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) il responsabile del procedimento, competente anche all'adozione dell'atto finale;
- d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento;
- e) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

4. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

5. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 6. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

7. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del d.lgs. 546/1992.

8. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è, in linea di principio, il funzionario responsabile del tributo che ha adottato l'atto, diverso dalla figura dell'istruttore. Gli atti impugnabili ai sensi dell'articolo 17-bis D.Lgs. 546/1992 devono indicare:

- il nominativo della persona che ha curato l'istruttoria;

- le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo e mediazione indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo.

9. In caso di concessione del servizio a uno dei soggetti indicati dall'art. 52 comma 5, lett. b), del D.lgs. 446/1997, gli atti tributari emessi in forza della concessione devono essere compatibili con le disposizioni del presente capo ai fini dell'esperimento del reclamo e della mediazione. In tal caso, la competenza della procedura è in capo al soggetto contro cui è stato proposto ricorso. Il concessionario invita l'ufficio competente del comune a rendere apposito parere quando la questione sollevata verta sull'applicazione di norme legislative e regolamentari.

10. L'ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo:

- all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
- al grado di sostenibilità della pretesa;
- al principio di economicità dell'azione amministrativa.

11. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:

- a) accoglimento totale del reclamo;
- b) la definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
- c) il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;
- d) il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.

Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

12. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle

somme dovute ovvero della prima rata, qualora sia disposta la rateizzazione

13. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.

14. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

CAPO VI – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 23

Ambito di applicazione dell' istituto

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D. Lgs. 19/6/1997 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui sono escluse dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette di diritto e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi e previsioni normative certe.

3. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende:

- nei casi in cui l' accertamento si basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo;
- agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni;
- ai soli fini di ridurre le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi di dichiarazione e pagamento del tributo.

4. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

6. Sugli atti di recupero è indicato se in rapporto allo specifico atto si renda o meno applicabile il presente istituto.

Art. 24

Attivazione del procedimento definitorio

1. Il procedimento definitorio può essere attivato esclusivamente in presenza dei necessari presupposti indicati al precedente art. 23:

- a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento (ipotesi disciplinata dal successivo art. 23);
- su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento (ipotesi disciplinata dal successivo art. 26).

Art. 25

Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

1. L'Ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Nell' invito a comparire sono indicati i motivi che hanno dato luogo alla determinazione del maggior tributo, le annualità oggetto di accertamento, il giorno ed il luogo della comparizione per definire l' accertamento con adesione, il maggior tributo, le sanzioni e gli interessi dovuti in caso di definizione agevolata .

3. Nel caso di più coobbligati l' invito può essere notificato a ciascun obbligato.

4. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di

liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione con conseguente riduzione delle sanzioni.

5. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
6. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.
7. Il contribuente può aderire all' invito di cui al comma 1 mediante comunicazione al competente ufficio ed effettuazione del versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione e' unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o dell' unica rata .

Art. 26

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il procedimento di definizione può essere avviato ad iniziativa del contribuente entro sessanta giorni dal ricevimento della notifica di un avviso di accertamento, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, soltanto se l'avviso non é stato preceduto dall' invito dell' ufficio a comparire per la definizione del tributo.
2. L' istanza del contribuente deve contenere gli elementi idonei a consentire all'ufficio di valutare la proposta di definizione del tributo.
3. L' istanza in carta libera può essere consegnata direttamente all' ufficio o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o inviata tramite posta elettronica certificata e deve riportare le generalità, il domicilio, il codice fiscale, il recapito telefonico, la posta elettronica certificata e una copia dello stesso avviso.
4. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento con adesione.
5. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di consegna diretta o di ricevimento dell'istanza sia i termini per l'impugnazione dell' avviso di accertamento sia per il pagamento del tributo.
6. Nessun effetto sospensivo sarà riconosciuto alle istanze presentate in mancanza dei necessari presupposti applicativi dell'istituto dell'accertamento con adesione (art. 22 di questo Regolamento) o comunque non adeguatamente motivate dal contribuente relativamente all'esistenza nel caso specifico del necessario requisito della materia concordabile.
7. Se non ravvisa i presupposti per accogliere la proposta di definizione l' ufficio respinge l' istanza entro trenta giorni invitando il contribuente a regolarizzare il proprio debito.
8. Se ne ravvisa i presupposti l' ufficio entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, anche telematicamente :
 - formula al contribuente l'invito a comparire, indicando la data e il luogo della sottoscrizione dell' atto di accertamento con adesione;
 - invita il contribuente a comparire per l'avvio del contraddittorio ove sia necessario acquisire ulteriori elementi.
9. La proposizione di ricorso contro l' avviso di accertamento successiva all'avvio del procedimento comporta la rinuncia all' istanza e la chiusura d'ufficio del procedimento di definizione. In ogni caso il contribuente può rinunciare al procedimento di definizione mediante apposita comunicazione.

Art. 27

Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 28

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato con il contribuente l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del dell'Ufficio.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione, le modalità di pagamento, i termini di pagamento nonché le garanzie nel caso di pagamento rateale.

Art. 29

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento entro 20 giorni dalla redazione dell'atto d'accertamento con adesione delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal versamento dell'importo il contribuente fa pervenire all'ufficio a mezzo consegna diretta, spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica, la quietanza dell'avvenuto pagamento dell'importo totale o della prima rata.
3. L'ufficio, a seguito del ricevimento della ricevuta, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.
4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale nel rispetto dei requisiti e della procedura delineata dall'art. 43 sulle rateizzazioni del Regolamento Comunale.

Art. 30

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Con il perfezionamento della definizione, perdono efficacia l'avviso di accertamento e gli atti di controllo posti in essere dall'ufficio.

Art. 31

Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

CAPO VII – RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 32

Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate avviene secondo il disposto normativo e dei singoli regolamenti attuativi.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono favorire i soggetti obbligati ad eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio semplificazione e della economicità della riscossione, anche facendo pervenire al loro domicilio modelli precompilati di versamento elettronici.
3. In ogni caso, l'obbligazione tributaria si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente o chi per esso

effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

4. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 33

Modalità di pagamento

1. In via generale e ferme restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
- b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria;
- c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;

2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza.

3. Nel rispetto del principio della semplificazione e dell'economicità, i soggetti che curano la riscossione sono tenuti a predisporre altre modalità possibili di versamento, quali il pagamento tramite mezzi telematici.

4. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione tributi, si osservano le disposizioni vigenti in materia.

Art. 34

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 35

Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi se gestita direttamente dal Comune in ogni sua fase e' effettuata tramite l'ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto n.639 del 10/04/1910 nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R.602/1973, in quanto compatibili, ai sensi dell' art.7 comma 2 gg- quater punto1) del D.L.70/2011.;

2. La riscossione coattiva delle entrate comunali può essere effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973, n. 602 secondo le disposizioni del capo II e successive modificazioni ed integrazioni, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al comma 5 dell'art.52 del D.Lgs 446/97;

3. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 36

Limite minimo dei versamenti e dei rimborsi

1. Gli importi minimi, sia per effettuare il versamento che per richiedere il rimborso, sono fissati nella seguente misura annua :

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	euro 8,00
TOSAP PERMANENTE E TEMPORANEA	euro 3,00
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	euro 3,00

DIRITTI DI AFFISSIONE	euro 3,00
TARES	euro 8,00
TASSA GIORNALIERA DEI RIFIUTI	euro 1,00
TARI	euro 8,00
TASI	euro 8,00

2. Se l'importo da versare o da rimborsare è superiore ai limiti sopra riportati, il versamento o il rimborso deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta o dei diritti dovuti e/o pagati.

3. Per qualunque altro tipo di versamento diretto, non indicato nel prospetto di cui sopra, l'importo di modesto ammontare come limite al di sotto del quale non viene effettuata la riscossione è stabilito in euro 3,00. Lo stesso importo di euro 3,00 è stabilito per il rimborso.

Art. 37

Importi minimi per la riscossione dei crediti derivanti da attività di accertamento e per il rimborso

1. Salvo che lo specifico regolamento non disponga diversamente, non si fa luogo all'accertamento, all'ingiunzione, al recupero coattivo, ed alla riscossione dei crediti, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative ed interessi, derivanti dalle attività istruttorie e di controllo, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito e con riferimento ad ogni periodo di imposta, non superi l'importo complessivo da recuperare di Euro 12,00 (dodici) comprensivo di interessi.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.

3. Se l'importo del credito supera il limite stabilito nel precedente comma, si fa luogo all'accertamento, all'ingiunzione ed alla riscossione per l'intero importo.

4. Non si fa luogo al rimborso del tributo pagato e non dovuto quando l'importo da rimborsare non superi, per ciascun anno di imposta e per ciascun provvedimento, l'importo di euro 12,00, comprensivo di interessi.

Art. 38

Sospensione o differimento dei versamenti

Con deliberazione di Giunta comunale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico .

Art. 39

Compensazione dei crediti tributari

1. Il contribuente che si trovi nella condizione di aver versato somme non dovute relative ad un'entrata tributaria può, in alternativa alla presentazione della richiesta di rimborso, richiedere all'Ente la compensazione del suo credito con gli importi da lui dovuti per tributi comunali e/o qualsiasi altro credito vantato nei confronti dell'Ente.

2. La compensazione è ammessa per le entrate rimosse sia direttamente che indirettamente dall'Ente. Ove la riscossione sia effettuata dal Concessionario, lo stesso deve essere coinvolto nel procedimento amministrativo di compensazione.

3. L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto del rimborso, mediante compensazione tra credito e debito dello stesso tributo a condizione che sia certo, determinato ed esigibile.

4. Al fine di poter accedere alla compensazione, il contribuente deve presentare apposita richiesta al Comune. A seguito del ricevimento della richiesta il Comune, accertata la sussistenza del credito, provvede ad inviare al medesimo una comunicazione, dove specifica l'importo riconosciuto. La compensazione del credito deve essere effettuata con il primo versamento ordinario utile del medesimo tributo, la cui scadenza sia successiva alla data della formale comunicazione dell'Ufficio Comunale di accertamento del credito,

salvo che il contribuente non comunichi espressamente di volersi avvalere della compensazione con un versamento ordinario avente scadenza successiva o con importi dovuti relativi ad avvisi di accertamento o liquidazione notificati.

5. Il contribuente non può procedere alla compensazione del credito prima del ricevimento della comunicazione del Comune. Qualora ciò avvenga ed il Comune accerti che il credito non era del tutto od in parte spettante, il versamento dovuto sarà considerato omesso per la parte relativa al credito non riconosciuto.

6. Nell'ipotesi in cui il contribuente non effettui la compensazione con il versamento così come individuato nel comma 5, è obbligato a darne comunicazione al Comune ai fini della corretta registrazione contabile.

7. La compensazione è ammessa anche parzialmente ove il debito e il credito non sono di pari importo. Nel caso in cui dalla compensazione parziale risultassero somme a debito del contribuente le stesse devono essere corrisposte all'ente contestualmente alla formalizzazione dell'atto di compensazione, salvo quanto disposto dall'art. 43, del presente regolamento.

Art. 40

Compensazione nell'ambito dello stesso tributo

1) Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2) Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, una dichiarazione contenente i seguenti elementi: generalità e codice fiscale del contribuente, il tributo dovuto al lordo della compensazione, l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta, l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

3) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

4) Il Responsabile del Tributo istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare e la trasmette al Responsabile del Servizio Finanziario-contabile. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato.

5) Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.

Art. 41

Compensazione tra tributi diversi

1) Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2) Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, una dichiarazione contenente i seguenti elementi: generalità e codice fiscale del contribuente, il tributo dovuto al lordo della compensazione, l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta, -indicazione del tributo con il quale si intende effettuare la compensazione; l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

3) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi comunali con i quali può essere richiesta la compensazione, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

4) Nel caso in cui la compensazione avvenga tra tributi, gestiti da funzionari diversi, il funzionario che gestisce la pratica del tributo in eccedenza deve acquisire l'attestazione del tributo a debito con cui compensare l'eccedenza del credito.

5) Il Responsabile del tributo in eccedenza istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare con altri tributi comunali e la trasmette al Responsabile del Servizio Finanziario contabile. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e al funzionario che ha rilasciato l'attestazione del tributo a debito

Art.42

Compensazione tra debiti dell'Ente locale e debiti tributari

- 1) I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Sant'Arpino in relazione a cessione di beni o di prestazioni di servizi, possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni tributarie a loro carico.
- 2) Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune una comunicazione, indirizzata al funzionario responsabile del tributo ed al Responsabile del Servizio Finanziario contabile, per il quale si intende effettuare la compensazione, contenente almeno i seguenti elementi: -generalità e codice fiscale del contribuente; -il tributo dovuto al lordo della compensazione; -l'esposizione del credito da compensare ed il relativo titolo; l'affermazione che con la compensazione del credito, l'obbligazione si intende estinta e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o ad abbandonare eventuali azioni già intraprese;
- 3) Le obbligazioni extratributarie possono essere estinte mediante compensazione, secondo i principi stabiliti dal codice civile, sulla base di una espressa richiesta del contribuente, contenente gli elementi di cui al precedente comma. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.

Il Responsabile del Servizio Finanziario che istruisce la pratica dovrà acquisire dai competenti uffici sia la documentazione inerente al credito maturato dal creditore, che i debiti tributari maturati con cui si intende effettuare la compensazione. La compensazione tra i crediti relativi a cessione di beni o prestazione di servizi ed i debiti tributari del medesimo soggetto, potrà avvenire soltanto a seguito di adozione di provvedimento autorizzatorio. Il provvedimento, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e ai funzionari interessati alla pratica di compensazione

Art. 43

Dilazione dei versamenti per casi individuali ed eccezionali

1. Il funzionario responsabile dell'entrata può concedere, su richiesta del contribuente che si trova nelle condizioni di "temporanea situazione di obiettiva difficoltà", la ripartizione delle somme dovute per debiti di natura tributaria.
2. Per gli avvisi di accertamento e di liquidazione del tributo possono essere concesse, con provvedimento motivato del responsabile del servizio competente ed a specifica domanda dell'interessato, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, alle condizioni e nei limiti seguenti, fatte salve le discipline delle specifiche leggi e dei regolamenti locali;:
 - l'importo da rateizzare deve essere non inferiore a Euro 150,00;
 - per il mancato pagamento di due rate consecutive, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione, maggiorato di spese di riscossione;
 - applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dall'art.19 del presente Regolamento, oltre al rimborso delle spese.
3. Analoga ripartizione potrà essere concessa con le medesime modalità dal Direttore della Società incaricata della riscossione o da suo delegato a fronte di intimazioni, ingiunzioni o cartelle di pagamento, con rendicontazione da trasmettere con scadenza trimestrale al Dirigente responsabile della risorsa di entrata.
4. L'ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo

ricevimento.

5. Per gli importi oggetto di avviso di accertamento il responsabile dell'entrata concede la dilazione di pagamento tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:

- a) le rate scadono l'ultimo giorno del mese; è comunque possibile richiedere che la scadenza delle rate abbia periodicità da uno a tre mesi, purché comunque la rateizzazione si concluda entro la durata massima consentita;
- b) il numero massimo di rate mensili concedibili viene graduato in base all'importo complessivo del debito secondo quanto di seguito indicato:

Da € 100,00 a € .500,00 fino ad un massimo di 5 rate mensili;

Da € 500,01 a € 2.500,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili –

Da € 2.500,01 a € 5.000,00 fino ad un massimo di 24 rate mensili;

Da € 5.000,01 a € 10.000 fino ad un massimo di 36 rate mensili;

Oltre € 10.001 fino ad un massimo di 72 rate mensili
c) qualora l'importo rateizzato sia superiore a € 25.000,00 la concessione della rateizzazione o della dilazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria rilasciata da compagnia primaria o di gradimento del Comune ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del D.Lgs n.385/1993, che copra l'importo totale, comprensivo degli interessi, e avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata e contenente tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione. E' facoltà del Comune richiedere comunque la prestazione di tale garanzia anche per importi inferiori in considerazione della specifica situazione del contribuente.

6. Qualora sia iniziata la procedura di riscossione coattiva secondo le procedure previste dall' art. 34 eventuali rateizzazioni o dilazioni possono essere concesse alle condizioni indicate nei precedenti commi e gli interessi di rateizzazione o dilazione, sono calcolati in ogni caso nella misura prevista dall'art.19 del presente regolamento, e decorrono dalla data di scadenza del pagamento delle somme dovute. Restano a carico del contribuente tutte le spese di riscossione e le spese per le procedure esecutive/cautelari eventualmente avviate.

Art. 43 - bis Altre dilazioni

1. Il funzionario responsabile dell'entrata può concedere, su richiesta del contribuente, la rateizzazione delle somme dovute per l'acquisto di volume edificabile di proprietà del Comune di Sant'Arpino secondo un piano rateale che preveda il pagamento all'atto del rilascio del P.di C. del 30% della somma dovuta e, per la restante somma, la rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili;

2. Il funzionario responsabile dell'entrata può concedere, su richiesta del contribuente, la rateizzazione per la monetizzazione delle aree da cedere come standard pubblici giusto delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 11/04/2017.

Le rateizzazioni di cui ai commi 1) e 2) possono essere concesse alle condizioni e nei limiti seguenti, fatte salve le discipline delle specifiche leggi e dei regolamenti locali:

- il mancato pagamento di due rate consecutive, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, comporta la decadenza automatica dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione, maggiorato di spese di riscossione;
- applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dall'art. 19 del presente Regolamento, oltre al rimborso delle spese;
- le rate scadono l'ultimo giorno del mese.

La concessione delle rateizzazioni è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria rilasciata da compagnia primaria o di gradimento del Comune ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del D.Lgs n.385/1993, che copra l'importo totale, comprensivo degli interessi, e avente scadenza un anno dopo la scadenza dell' ultima rata e contenente tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione.

CAPO VIII– NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 44

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento costituisce norma generale per quanto riguarda tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali; costituiscono invece norme speciali, e quindi con carattere di prevalenza, quelle dei regolamenti comunali disciplinanti particolari tipi di entrate. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai rapporti di tributari non scaduti.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti degli eventuali concessionari della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e tasse comunali ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 15/12/97 n. 446.

Art. 45

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018.